

BREVI NOTE SUL PROTESTO TELEMATICO DI ASSEGNI BANCARI

21 dicembre 2018

Pietro Bernardi Fabbrani

Oggetto delle presenti note sono le modalità di levata dei protesti di assegni bancari tramite la procedura STAD predisposta dalla Notartel.

Le Istruzioni di Notartel e la Guida di Banca d'Italia, lasciano scoperti alcuni aspetti più prettamente notarili quali:

- la data ed il luogo del protesto telematico;
- il ruolo dei Presentatori;
- il *richiamo* del titolo.

1 - LA NORMATIVA

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 all'articolo 8, comma 7, lettere b) e c) ha modificato la Legge Assegni (Regio Decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933) prevedendo i cosiddetti "protesti con modalità elettroniche" o "protesti telematici".

All'articolo 31 è stato aggiunto un ultimo comma che recita:

*"L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia **elettronica**."*

All'articolo 61 è stato aggiunto un ultimo comma che recita:

*"Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica **sull'assegno** presentato al pagamento in forma elettronica."*

Le lettere successive del medesimo comma 7 del DL 70/2011 prevedono:

d) con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);

e) la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento di cui alla lettera d), disciplina con proprio regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale;

f) le modifiche apportate al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera b) del presente comma entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia di cui alla lettera e).

Il Decreto di cui alla lettera d) è stato emanato dal MEF in data 3 ottobre 2014, n. 205 col titolo "Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari" ed all'art. 4 "Protesto e constatazione equivalente" recita:

*In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica, il protesto o la constatazione equivalente possono essere **richiesti esclusivamente in via telematica secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia**.*

*Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale o la Banca d'Italia effettuano rispettivamente il protesto o la constatazione equivalente **esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni ricevute in via telematica**.*

Il portatore riceve, secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia, copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento.

Il regolamento della Banca d'Italia può prevedere che per cause di forza maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 vengano posti in essere con modalità diverse da quella telematica.

Il regolamento della Banca d'Italia può dettare disposizioni per consentire il protesto o la

constatazione equivalente in forma elettronica anche per gli assegni presentati al pagamento in forma cartacea.

Banca d'Italia ha emanato in data 22 marzo 2016 il "Regolamento recante regole tecniche in materia di presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e di protesto o constatazione equivalente in forma elettronica emanato ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. e), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106" il quale in tema di protesto prevede quanto segue

Art. 13 (Levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica)

*Nei casi di cui al precedente articolo 12, il protesto o la constatazione equivalente vengono **levati in via telematica dal pubblico ufficiale a cio` abilitato, esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni inviate dal trattario o dall'emittente.***

*Il protesto o la constatazione equivalente **possono essere uniti all'immagine dell'assegno** e devono essere firmati digitalmente dal pubblico ufficiale.*

Qualora l'assegno non risulti protestabile, il pubblico ufficiale genera e firma digitalmente un documento attestante la non protestabilità del titolo (capitolo 5.1 dell'Allegato tecnico).

Il trattario o l'emittente acquisiscono per via telematica dal pubblico ufficiale il protesto o la constatazione equivalente ovvero il documento attestante la non protestabilità del titolo e lo inviano, sempre per via telematica, al negoziatore non oltre il quarto giorno lavorativo successivo all'acquisizione.

Il negoziatore conserva il protesto o la constatazione equivalente ovvero il documento attestante la non protestabilità del titolo in conformità ai criteri previsti dall'articolo 4, comma 2 del Regolamento.

Quella appena descritta rappresenta l'attuale vigente normativa in tema di protesto elettronico ma per poterne dare corretta applicazione occorre a questo punto ricostruire il suo rapporto con la restante normativa in materia di levata dei protesti che rimane disciplinata dalla Legge Assegni non modificata ed ancora in vigore.

A tal proposito sono rimasti immutati i **requisiti** del protesto prescritti dall'articolo 63 della LA il quale prevede che il protesto debba contenere:

1° la DATA;

2° il nome del RICHIEDENTE;

3° l'indicazione del LUOGO in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite;

4° l'OGGETTO delle richieste, il nome della persona richiesta, le risposte avute o i motivi per i quali non se ne ebbe alcuna.

Occorre invece verificare se abbia subito delle modificazioni la **procedura** di levata del protesto che normalmente è distinta nelle seguenti fasi:

La RICHIESTA di levata del protesto da parte della Banca Trattaria;

La levata del protesto mediante l'ACCESSO (o interpello) alla Banca Trattaria da parte del pubblico ufficiale (o del suo presentatore);

La REDAZIONE dell'atto (verbale) di protesto.

2 - LA RICHIESTA DI LEVATA DEL PROTESTO

Constatata la mancanza dei fondi la Banca Trattaria può procedere con la richiesta di levata del protesto e pertanto dovrà anzitutto rispettare i termini per l'inoltro della richiesta stessa al Notaio.

L'Art. 46 della LA prevede che *"Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione. Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo."*

L'articolo 9 della L. 349/73 prevede al primo comma che *"E' fatto divieto alle aziende di credito di consegnare ed ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto di accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile e in ogni caso oltre le ore 18 del primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza."*

Il termine ultimo di richiesta di protesto di un assegno saranno quindi le ore 18.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione del titolo stesso.

In tal caso il pubblico ufficiale può levare protesto anche il giorno successivo alla scadenza indicando nel protesto che la richiesta è arrivata l'ultimo giorno del termine di presentazione.

Se la richiesta avviene oltre tale termine si tratterà di un "protesto tardivo".

La violazione del termine di presentazione comporta sanzioni a carico degli istituti di credito ai sensi dell'articolo 11 della medesima L. 349/1973.

3 - LA DATA DEL PROTESTO

Come è noto il protesto è "*la constatazione del rifiuto del pagamento*" (art. 45 LA) fatta dal pubblico ufficiale (o dal suo presentatore) nel momento in cui viene effettuata la presentazione del titolo (nei termini di cui all'articolo 32 LA) nel luogo di pagamento dello stesso (ai sensi dell'articolo 62).

Il cosiddetto **accesso** (l'interpello effettuato dal pubblico ufficiale o dal suo presentatore) è il momento fondamentale della procedura di protesto in quanto individua il **momento** ed il **luogo** del protesto stesso.

Se nella procedura ordinaria tale evento è facilmente individuabile in quanto consiste in una specifica attività materiale (una richiesta fatta dal pubblico ufficiale ad una determinata persona), nella procedura telematica occorre ricostruire le modalità tecniche ed operative dell'accesso in modo da individuare il momento ed il luogo in cui lo stesso possa dirsi effettuato (elementi essenziali ai sensi dell'articolo 63 LA).

Il notaio una volta ricevuta la richiesta di levata deve verificare il titolo e la corrispondenza con i dati comunicati (il programma aiuta con dei *warning*) e potrebbe anche inoltrare una "richiesta di integrazioni" alla Banca.

Il momento dell'accesso non potrà mai essere quello di ricezione della richiesta da parte della Banca Trattaria.

Né si può pensare di far coincidere tale momento con la sottoscrizione digitale da parte del Notaio.

La constatazione del rifiuto del pagamento deve essere verbalizzata in un documento che è l'atto di protesto e tale verbalizzazione è ammissibile in un secondo momento rispetto a quello dell'accesso per la presentazione del titolo.

La data del protesto sarà sempre quella in cui il pubblico ufficiale avrà effettuato l'accesso e non quella in cui sarà perfezionato il verbale di protesto con la sottoscrizione del pubblico ufficiale.

Il momento del protesto telematico dovrà quindi farsi coincidere con l'accesso virtuale che pone fine alla fase di lavorazione ed inserisce l'ESITO "chiudendo la lavorazione".

Il verbale di protesto potrà essere sottoscritto digitalmente anche successivamente, ma la data del protesto dovrà sempre essere quella in cui si è "chiusa la lavorazione" (ESITO) constatando il rifiuto del pagamento per via telematica.

La procedura STAD consente al Notaio di modificare l'ESITO anche una volta "chiusa la lavorazione" e di correggere anche l'errore nel caricamento del "verbale sbagliato" ma in ogni caso la data del protesto rimarrà quella in cui è stata "chiusa la lavorazione" la prima volta, a meno che non si cambi idea e si ritenga di non procedere più alla levata del protesto emettendo un attestato di non protestabilità.

Il notaio potrà sottoscrivere digitalmente il verbale di protesto anche nei giorni successivi rispetto a quando ha chiuso la lavorazione ma il verbale dovrà riportare la data in cui la lavorazione è stata chiusa ed a repertorio dovrà essere indicata quest'ultima data, perché quella è la data del protesto non quella in cui il notaio firma il verbale.

4 - IL LUOGO DEL PROTESTO

Ai sensi dell'articolo 62 LA "*Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti.*" e tale norma non è stata modificata dalla riforma che ha istituito la modalità telematica di levata del protesto.

Se tale norma dovesse essere applicata alla lettera nella procedura di protesto telematico significherebbe che una volta ricevuta la richiesta di protesto per via telematica il pubblico ufficiale (o il suo presentatore) dovrebbe fisicamente recarsi sul luogo di pagamento dell'assegno per effettuare la presentazione e constatare il rifiuto del pagamento.

Se però il pubblico ufficiale deve *levare il protesto "in via telematica esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni inviate dal trattario o dall'emittente"* (così il

Regolamento di BI) è evidente che il trasferimento fisico del pubblico ufficiale non è contemplato nella procedura del protesto telematico.

Si potrebbe quindi pensare ad una *interpretatio abrogans* (implicita), affermando che l'articolo 62 non si applica al protesto telematico. In tal modo il luogo del protesto dovrebbe coincidere con quello in cui il notaio perfeziona il verbale con la sua firma digitale.

Ma questa soluzione non pare corretta in quanto l'articolo 62 è tuttora pienamente valido ed efficace ed il luogo del pagamento dell'assegno deve essere ben individuabile (anche ai fini di determinare i termini per la levata).

La soluzione preferibile è quindi quella di ritenere che l'accesso si deve intendere avvenuto nel luogo di pagamento per via telematica e quindi soltanto virtualmente e non fisicamente.

Questa soluzione garantisce altresì l'inserzione negli elenchi degli atti di protesto presso il Registro delle Imprese competente territorialmente ([1]) che si determina con riguardo al luogo del pagamento e non certamente al luogo in cui il pubblico ufficiale redige il verbale.

Se quindi il luogo del protesto è quello "di pagamento" tale luogo dovrà rientrare nella competenza territoriale del Notaio affinché quest'ultimo possa validamente levare il relativo protesto.

Questa soluzione è coerente con tutto il sistema e rispetta le altre funzioni cui è chiamato il Notaio levatore del protesto ed in particolare: la possibilità per il debitore di pagare presso il Notaio ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 L. 386/1990 e l'obbligo di trasmissione dell'elenco alla Camera di Commercio competente territorialmente rispetto al luogo del pagamento.

5 - IL RUOLO DEI PRESENTATORI

Se i Presentatori nella procedura cosiddetta "ordinaria" sono abilitati ad effettuare l'accesso fisicamente non si vede perché nella procedura telematica non possano effettuare l' "**accesso telematico**" e quindi "chiudere la lavorazione" tempestivamente dando l'ESITO per il protesto del titolo.

L'accesso telematico (virtuale) deve corrispondere all'accesso fisico.

In tal modo il pubblico ufficiale (il notaio) non dovrebbe essere presente in sede nel momento in cui si perfeziona il protesto (con l'ESITO) e potrebbe sottoscrivere i verbali di protesto anche successivamente (come avviene oggi per i protesti cartacei).

Il Presentatore sottoscriverà il verbale digitalmente una volta che la procedura STAD avrà restituito il file .pdf/a formato dal verbale con allegato il titolo oggetto di protesto.

Si tratterà quindi di apporre due firme in PAdes (una del presentatore ed una del notaio) sul medesimo file e la piattaforma STAD accetterà il relativo file a condizione che la firma finale sia quella del notaio.

La sottoscrizione digitale del verbale di protesto dovrà in ogni caso rispettare i termini di cui all'articolo 3 DPR 290/1075 pena l'applicazione di sanzioni disciplinari al Notaio.

In ogni caso a prescindere dal momento in cui il notaio andrà a firmare digitalmente i protesti telematici a repertorio dovranno essere inseriti (una volta che siano stati ovviamente firmati digitalmente) con la data in cui si è "chiusa la lavorazione" e con il luogo di pagamento dei titoli stessi e quindi con riferimento alle attività svolte dal Presentatore ed alla sottoscrizione digitale apposta da quest'ultimo.

La competenza territoriale dei presentatori è ovviamente più limitata di quella del Notaio il quale potrà levare protesti di assegni domiciliati in tutto il territorio regionale di propria competenza mentre i presentatori potranno operare soltanto su titoli domiciliati nei territori dei Tribunali per i quali sono stati autorizzati.

6 - LA ISCRIZIONE ALLA CAI

Il mancato pagamento (anche parziale) di un assegno presentato all'incasso richiede inderogabilmente l'attivazione della procedura di segnalazione alla CAI da parte della Banca trattaria ed impone sanzioni ([2]) e penali ([3]) in capo all'emittente.

L'articolo 8 della L. 396/1990 disciplina il "*Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione*" e recita:

"1. Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro

sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1."

L'articolo 8-bis della L. 386/1990 disciplina il "Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative" e recita:

"1. Nei casi previsti dall'articolo 1, se viene levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal trattario.

2. Nei casi previsti dall'articolo 2, il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dell'assegno nel termine previsto dall'articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente.

3. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni.

4. L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti.

5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

6. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili."

L'obbligo della iscrizione al CAI in capo alla Banca Trattaria si evince dall'articolo 10 della L. 386/90 il quale prevede che "Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui all'articolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno." ed è confermato da numerosissime pronunce giurisprudenziali ([4]).

Ma a fronte della obbligatorietà della procedura di iscrizione al CAI non è altrettanto obbligatoria la procedura di levata del protesto: doverosa in determinati casi ma non obbligatoria.

"Come emerge dall'orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 2567 del 10 maggio 2013), la levata del protesto, in mancanza di giranti obbligati in via di regresso, è da ritenersi "non solo pienamente legittima (Cass. 10 gennaio 2000, n. 2742), ma anche "doverosa" per la banca trattaria - alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che gli intermediari sono tenuti ad osservare nelle loro relazioni d'affari (Banca d'It., Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, 29 luglio 2009, Sez. I, § 1.3) - tutte le volte che le circostanze del caso concreto facciano ritenere opportuno il ricorso a tale formalità al fine di indurre il debitore al

pagamento di quanto dovuto, evitando al portatore del titolo "il disagio e il costo" di doversi attivare per recuperare il suo credito" ([5])

La "doverosità" della richiesta di levata del protesto in capo alla Banca Trattaria non è quindi un obbligo normativo ([6]) ma deve essere valutata di volta in volta nel rispetto dei principi enunciati dal Collegio di Coordinamento.

7 - IL PAGAMENTO SUCCESSIVO MA ANTERIORE AL PROTESTO

Presentato l'assegno all'incasso e constatata la mancanza dei fondi il debitore potrebbe pagare l'importo dell'assegno ed a seconda del momento in cui ciò avviene le conseguenze sono diverse.

Nel caso in cui il debitore non provveda a tale pagamento la Banca Trattaria, constatata la mancanza dei fondi può inoltrare la richiesta di protesto ed in tal caso il Notaio andrà a levare il protesto e decorso il termine di cui all'articolo 8 L. 386/90 (sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione) la Banca Trattaria iscriverà l'emittente nell'archivio CAI ([7]) ed il Notaio trasmetterà il rapporto di accertamento della violazione al prefetto.

Nel caso in cui il pagamento avvenga successivamente al protesto (o alla Dichiarazione Sostitutiva di Protesto) si parla "pagamento tardivo" e le modalità sono ben indicate alle pagine 27-30 della Guida agli Operatori rilasciata da Banca d'Italia.

Si consideri invece il caso in cui il debitore riesca ad effettuare il pagamento successivamente alla richiesta di levata del protesto ma prima che la levata stessa sia stata perfezionata.

Al fine di chiarire come tale pagamento possa essere effettuato occorre richiamare il secondo comma dell'articolo 8 L. 386/1990 che prevede che il pagamento possa avvenire "*... nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.*"

Il pagamento può quindi avvenire nei confronti:

- del Portatore del Titolo

il pagamento deve avvenire nel rispetto delle norme sulla circolazione del denaro (e quindi non può essere effettuato in contanti oltre la soglia di legge).

Il portatore deve rilasciare quietanza da autenticarsi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Tale quietanza deve essere consegnata alla Banca Trattaria ed al Notaio.

Se tale comunicazione arriva dopo il perfezionamento della levata del protesto il protesto stesso è levato correttamente.

- della Banca Trattaria

In questo caso il versamento può essere effettuato in contanti (senza limitazioni) proprio perché si paga in Banca.

Il versamento così effettuato viene inserito in un deposito vincolato al portatore del titolo.

La Banca deve inviare prontamente al Notaio una attestazione comprovante il pagamento dell'importo dovuto.

- del Notaio

Anche in questo caso non operano i limiti al pagamento in contanti.

Il Notaio trasferisce prontamente alla Banca Trattaria il pagamento incassato ma non sembra debba effettuare alcuna comunicazione.

Oltre all'importo dell'assegno dovrà essere versata la penale (del 10%), gli interessi e le spese della richiesta di protesto.

In tal modo si evita l'applicazione della sanzione di cui alla L. 386/1990 e si evita l'iscrizione alla CAI.

Con riguardo alla procedura CAI è irrilevante che il pagamento venga effettuato prima o dopo che sia scaduto il termine di presentazione, in quanto la iscrizione deve essere obbligatoriamente richiesta dalla Banca Trattaria ogni qual volta al momento della presentazione di un assegno i fondi non siano stati sufficienti e non sia stato poi effettuato il pagamento con le modalità e nei termini disciplinati dall'articolo 8 della L. 386/1990.

Nel caso invece in cui fosse versato alla Banca Trattaria il solo ma intero importo dell'assegno (senza penale, interessi e spese) la Banca dovrebbe richiamare l'assegno evitandone il protesto, ma poi dovrebbe procedere alla iscrizione alla CAI (a meno che nei 60 giorni successivi non vengano versati anche la penale, gli interessi e le spese).

Il principio è quello per cui se nel momento in cui il notaio effettua l'accesso (ovvero chiude la lavorazione) l'assegno è stato pagato, il protesto non può essere levato ([8]).

La Banca può richiamare il titolo fino a quando il Notaio non ha "chiuso la lavorazione".

La Banca potrebbe richiedere al Notaio al di fuori della procedura STAD ((ad esempio con una mail ordinaria) di modificare l'esito e di riaprire la lavorazione con una "richiesta di integrazioni" e quindi la Banca potrebbe richiamare il titolo ed evitare la levata del protesto, ma ciò richiede sempre la collaborazione del notaio il quale potrebbe riaprire la lavorazione soltanto se ancora non avesse perfezionato il verbale di protesto con la propria firma digitale (e la conseguente repertoriazione).

Se non fosse così e la Banca potesse richiamare autonomamente il titolo anche dopo la chiusura della lavorazione, il Notaio si troverebbe ad aver redatto (e repertoriato) un atto di protesto che poi non sarebbe in grado di caricare sulla procedura STAD.

dicembre 2018

Pietro Bernardi Fabbrani
Notaio in Rimini

[1]) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 12 febbraio 1955, n. 77 il Notaio "... deve trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura **competente per territorio**, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti ..."

[2]) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 emanato in attuazione della Legge 25 giugno 1999 n. 205 ha depenalizzato le violazioni alla disciplina dell'emissione degli assegni bancari modificando radicalmente la Legge 15 dicembre 1990 n. 386 il quale ora all'articolo 2 prevede che "*chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista, è punito con la **sanzione** amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni. In entrambi i casi suddetti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*"

[3]) L'articolo 3 della L. 386/1990 prevede che "*il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una **penale** pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.*"

[4]) Una volta decorso il termine di cui all'articolo 8 senza che sia stato effettuato il pagamento, l'iscrizione alla CAI è effettuata dalla Banca Trattaria ed il Prefetto dispone le sanzioni pecuniarie ed accessorie. Non si applica alla CAI la procedura di riabilitazione di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996 n. 108 che invece è prevista soltanto per i protesti di cambiali ed assegni.

[5]) Così Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Milano decisione n. 533 del 26 gennaio 2015.

[6]) Nella stessa decisione del 26 gennaio 2015 l'ABF precisa che "la pregressa presenza di protesti a fronte di numerosi assegni emessi in assenza di convenzione avevano tolto ogni possibilità che un ulteriore protesto potesse rappresentare "una pressione psicologica sul debitore per indurlo all'adempimento, onde evitare il discredito derivante dalla pubblicità data al mancato pagamento del titolo" (in questo senso ancora, per giustificare la finalità del protesto in assenza di obbligati di regresso, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 2567 del 10 maggio 2013) e quindi ha escluso "che la mancata levata del protesto, da parte dell'intermediario, possa essere qualificata come illegittima".

[7]) Anche se non richiede la levata del protesto, la Banca Trattaria deve comunque richiedere l'iscrizione alla CAI a meno che non sia intervenuto il pagamento con le modalità di cui all'articolo 8 L. 386/90.

[8]) Così Tribunale Catanzaro ordinanza del 21 aprile 2011 RG 95/2010